




Amministrazione Provinciale di Piacenza
Area Programmazione Infrastrutture Ambiente
Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale



P.L.E.R.T.
**PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE
DELL'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA**
(L.R. 30/2000 - artt.3 e 4 e L.R.20/2000 - art.27)

Parte II : Relazione generale

Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva
Approvato con Atto C.P. n° 72 del 21/07/2008

GRUPPO di REDAZIONE:

ADALGISA TORSELLI, PAOLO LEGA, ELENA FANTINI, CESARINA RASCHIANI, GIANNI GAZZOLA,
GIANBATTISTA VOLPE

Amministrazione Provinciale di Piacenza

Hanno collaborato:

PIETRO BOSI, ALESSANDRA BONOMINI, GIANLUCA GALUPPO, UMBERTO CANTÙ, TIZIANA
PANTRINI

Amministrazione Provinciale di Piacenza

SANDRO FABBRI, SILVIA VIOLANTI, GIUSEPPE BIASINI, CLAUDIO TAGLIAFERRI, LORENZO
ORLANDINI, FRANCESCA BOZZONI

ARPA, Sez. Provinciale di Piacenza

INDICE

1	INTRODUZIONE.	5
1.1	RUOLO ED OBIETTIVI DEL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE.	5
1.2	RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE SOVRAORDINATA.	5
1.3	RIFERIMENTI LEGISLATIVI, INDIRIZZI E CONTENUTI STRATEGICI.	6
2	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ	10
2.1	COMPATIBILITÀ COMPLESSIVA DEI SITI ESISTENTI.	10
2.2	DEROGHE ALLA DELOCALIZZAZIONE.	11
3	SCENARIO DI PIANO.	11
3.1	NUOVI SITI O POTENZIAMENTO DEI SITI ESISTENTI.	11
3.2	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEI SITI.	12
3.3	COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA.	16
3.4	ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE.	16
3.5	CONFIGURAZIONE DELLO SCENARIO LOCALIZZATIVO DI PIANO.	17
3.6	PIANI DI RISANAMENTO.	21
3.7	MISURE DI MITIGAZIONE.	21
4	ELABORATI CARTOGRAFICI.	24
4.1	TAV. 4: SCENARIO LOCALIZZATIVO DI PIANO.	24

1 Introduzione.

1.1 Ruolo ed obiettivi del Piano Provinciale di Localizzazione.

Il fine principale del PLERT è costituito dal perseguimento in via prioritaria della prevenzione e della tutela sanitaria della popolazione e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, in modo coordinato con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica. Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e di tutelare le risorse naturali e paesaggistiche del territorio, il PLERT si pone i seguenti obiettivi di qualità:

- localizzare tutti i siti del territorio piacentino attualmente sedi di impianti di trasmissione radio e televisiva;
- evidenziare i vincoli territoriali, ambientali e paesaggistici previsti dalla L.R. 30/2000 e meglio specificati dalla Direttiva Regionale adottata con atto G.R. n° 197/2001, dal PTCP vigente, dal PAI e dal D.Lgs 42/2004, sulla base dei quali devono essere esclusi dal Piano alcuni eventuali siti di cui al punto precedente;
- definire i siti di importanza provinciale nel territorio piacentino, già sedi di impianti di trasmissione radio e televisiva o di nuova individuazione compatibili con i vincoli previsti dalla LR 30/2000;
- inquadrare i siti previsti dal Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze sul territorio piacentino che vanno inclusi nel Piano;
- classificare l'intero territorio provinciale in 3 classi di idoneità alla localizzazione di impianti: idoneo, sconsigliato, vietato;
- evidenziare i siti, sulla base dell'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici svolta da ARPA, in prossimità dei quali vengono attualmente superati i limiti di esposizione previsti dalla legge, per i cui impianti è prevedibile la delocalizzazione e/o una procedura di bonifica;
- valorizzare le emittenti locali, considerata la funzione di pubblica utilità che svolgono per il territorio.

1.2 Rapporti con la Pianificazione provinciale sovraordinata.

La L.R. 30/2000 all'art.3 comma 2 stabilisce che i Piani di settore, quale ad esempio il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, vengano approvati secondo le procedure stabilite per l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale all'art.27 della L.R.20/2000.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale all'art.5 "Rapporto tra il P.T.C.P. e la Pianificazione Infraregionale o di Settore" comma 1 stabilisce che i piani provinciali di settore che saranno approvati dopo l'adozione dello stesso Piano, "*dovranno recepirne ed approfondirne i contenuti e, nell'ambito di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, potranno, motivatamente proporre varianti ...*".

Nel P.T.C.P. vigente non vengono trattate in modo specifico le problematiche relative agli impianti di trasmissione radio e televisiva, ma sono dettate disposizioni particolari che vietano o ammettono, subordinatamente a verifiche di compatibilità ambientale, tali impianti in ambiti soggetti a tutela ambientale o

territoriale. Il PLERT, quale piano settoriale provinciale, recepisce i contenuti del PTCP in funzione della localizzazione degli impianti fissi di emittenza radio e televisiva. Il Piano di settore deve seguire il procedimento di approvazione stabilito dall'art.27 della L.R.20/2000.

1.3 Riferimenti legislativi, indirizzi e contenuti strategici.

La **L.R. 31.10.2000 n° 30**, "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" all'art.3, assegna alle Province il compito di dotarsi di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al DM n° 381 del 1998 (art.3). Tale Legge definisce i criteri di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva, imponendone il divieto in alcuni ambiti territoriali ed insediamenti meglio specificati dalla Direttiva per l'applicazione della legge medesima, adottata dalla Regione Emilia-Romagna in data 20.02.2001 con atto G.R. n°197. Il Piano provinciale viene adottato ed approvato con le procedure previste dall'art.27 della L.R. 24.03.2000 n°20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". In seguito all'approvazione del DLgs 49/2002 n°298 (cosiddetto "Decreto Gasparri" poi superato dalla L. 112/2004) che ha introdotto nuove regole procedurali per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione ritenute strategiche, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la **L.R. 25.11.2002 n° 30** recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile" con la quale ha inteso confermare la disciplina precedente in materia radio-televisiva.

La LR 30/2000 è stata infine integrata con la **L.R. 6.3.2007 n° 4** anche in merito all'emittenza radio e televisiva, e in particolare nei seguenti punti:

- la Giunta Regionale individuerà le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle già previste (art. 2 bis);
- gli apparati di comunicazione elettronica con potenza all'antenna non superiore ai 2 W non sono soggetti ad autorizzazione ma a semplice comunicazione (art. 2 ter);
- i divieti di cui all'art. 4 comma 1 e 2 non si applicano ai ponti radio e agli apparati di ripetizione di bassa potenza e collocati in montagna (art. 4), i quali risultano pertanto in ogni caso compatibili;
- viene istituito ufficialmente il catasto regionale degli impianti per l'emittenza radio e televisiva presso l'ARPA (art. 6 bis);
- è aggiornata l'entità delle sanzioni pecuniarie (art. 17).

Il PLERT è stato elaborato in coerenza con l'esistente normativa nazionale e regionale in materia di emittenza radio e televisiva ed urbanistica, ovvero:

- Legge 06.08.90 n° 223, "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" (cosiddetta "Legge Mammi");
- DL 27.8.1993 n° 323 "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", convertito in legge con L. 422/1993;
- DPR 357/1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche."
- L. 31.7.1997 n° 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo"

- Delibera Consiliare Regione Emilia Romagna n° 936 del 08.07.98: “Piano delle postazioni televisive; parere della Regione Emilia Romagna”;
- DM 10.09.98 n° 381, “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”;
- Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n°68 del 30.10.98, “Approvazione del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze”;
- Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n°105 del 14.07.99, “Integrazione del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze”;
- Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n°95 del 23.02.00, “Modifica e integrazione del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze”;
- Legge 22.02.01 n°36, “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- Testo del decreto-legge 23.01.01 n°5, coordinato con la legge di conversione 20.03.01 n°66, recante: “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissione radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;
- Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n° 197 del 20/02/2001, “Direttiva per l’applicazione della L.R. 31.10.00 n°30 recante norme per la tutela e la salvaguardia dell’inquinamento elettromagnetico”;
- Delibera Consiliare Provincia di Piacenza n°51 del 26.03.2001:”Proposta di Regolamento del Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radiotelevisiva – L.R. n°30 del 31.10.2000. Approvazione”;
- Delibera Consiliare Regione Emilia-Romagna n°173 del 04.04.2001: “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione (L.R. 24 marzo 2000, n°20 ‘Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio’) (proposta della Giunta regionale in data 27 febbraio 2001, n°241)”;
- Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°1449 del 17.07.01: “Modifiche per l’inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla deliberazione 20 febbraio 2001, n°197 ‘Direttive per l’applicazione della L.R. 31.10.00 n°30 recante norme per la tutela e la salvaguardia dell’inquinamento elettromagnetico”;
- Delibera di Giunta Provincia di Piacenza n°361 del 12.09.2001:”L.R. 30/2000 art.20 – Comitato Tecnico Provinciale per l’emittenza radio e televisiva. Nomina componenti”;
- Delibera della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n°249 del 31.07.2002 (G.U. 10.08.2002 n°187), “Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF-DAB-T)”;
- DLgs 04.09.2002 n°198 “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art.1, comma 2 della L..21.12.2001 n°443” (cosiddetto “Decreto Gasparri”);
- L.R. 25.11.2002 n°30 “Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”.
- Delibera della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n°15/03/CONS del 29.01.2003 (G.U. 21.02.2003 n°43), “Approvazione del Piano nazionale

- di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)”;
- Delibera del Consiglio Regionale del 28/05/2003 n° 484 “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di strumenti cartografici digitali (art. A-27)”
 - DPCM 8.7.2003, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.”;
 - Delibera della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n°399/03/CONS del 13.01.2004 (G.U. 28.01.2004 n°22), “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)”;
 - DL 22.1.2004 n° 42, “Codice dei beni culturali e ambientali”
 - LR 14.4.2004 n° 7, “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.”
 - L. 3.5.2004 n° 112, “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione.” (cosiddetta “Legge Gasparri”);
 - LR 17.2.2005 n° 6, “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.”
 - DLgs 31.7.2005 n° 177, “Testo Unico della radiotelevisione.”.
 - LR 6.3.2007 n° 4, “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali.”
 - Delibera della Giunta Regionale del 24/07/2007 n° 1191 “Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04”

La predisposizione del PLERT è avvenuta secondo le seguenti linee guida, definite nella Delibera di Consiglio Provinciale n°136 del 05.11.2001 “*Approvazione degli indirizzi per la predisposizione del Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva*”:

1. definizione di un rapporto formale di consulenza e collaborazione con ARPA, Sez. Provinciale di Piacenza, per l’esecuzione di una campagna di misure dirette in sito attorno ad ogni impianto esistente, con particolare attenzione agli impianti ubicati in prossimità di abitazioni, finalizzata alla determinazione dei livelli di esposizione e dell’eventuale superamento dei limiti di legge;
2. identificazione in sito di tutti gli impianti esistenti, sia con l’ausilio delle informazioni fornite attraverso ARPA dall’Ispettorato Territoriale per l’Emilia Romagna del Ministero delle Comunicazioni, sia con controlli diretti in sito, finalizzata a definire per ogni sito l’impatto territoriale, ambientale e paesaggistico dei relativi impianti;
3. analisi delle destinazioni d’uso del territorio sulla base della Sintesi dei Piani Regolatori Generali comunali e mappatura delle aree su cui deve essere fissato il divieto di localizzazione di impianti sulla base delle disposizioni precisate nella Direttiva Regionale adottata con atto G.R. n° 197/2001;
4. definizione di principi più generali di esclusione del territorio in relazione alla tutela ambientale, naturalistica e paesaggistica, nonché definizione di principi più

generali di vocazione in relazione all'estensione del servizio e/o alla delocalizzazione di impianti esistenti;

5. elaborazione di una cartografia di sintesi alla scala 1:50.000, contenente la localizzazione dei siti nazionali e provinciali, le zone di tutela ambientale, naturalistica e paesaggistica così come definite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dagli altri strumenti di pianificazione vigenti, le zone di preferenza per l'eventuale estensione del servizio, nonché gli ambiti di vincolo previsti dalla L.R. 30/2000 ovvero:

- ambiti ove è vietata la localizzazione degli impianti, classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato, definito ai sensi dell'art.13 della L.R.47/78 e succ. mod. ed int., o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
- fascia di rispetto di 300 m. dal perimetro del territorio urbanizzato sopra citato;
- ambiti ove è vietata la localizzazione degli impianti: parchi urbani, aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive, zone di parco classificate A e riserve naturali ai sensi della L.R. 02.04.88 n°11;
- edifici sui quali è vietata l'installazione degli impianti: edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale, edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale;
- aree vincolate ai sensi del PTCP vigente;
- ogni altro vincolo previsto dalla normativa regionale e nazionale;
- Indicazione di eventuali siti da risanare sulla base della campagna di misure eseguita da ARPA.

2 Verifica di compatibilità

2.1 Compatibilità complessiva dei siti esistenti.

L'analisi della compatibilità complessiva dei siti formulata nel Quadro Conoscitivo del PLERT (Parte I) ha portato ai seguenti risultati: sui 45 siti censiti, 15 (33%) sono risultati compatibili, 13 (29%) mediamente compatibili, 1 (2%) parzialmente incompatibile, 15 (33%) incompatibili e 1 (2%) altamente incompatibile: sotto il profilo dei divieti di legge e delle tutele del PTCP, risulta pertanto che il 62% dei siti censiti risulta compatibile o mediamente compatibile con la normativa, mentre il 38% risulta incompatibile o altamente incompatibile.

La situazione reale risulta tuttavia ancora più positiva: dei 16 siti classificati come incompatibili o altamente incompatibili, 6 risultano dismessi e possono pertanto essere esclusi dal piano di localizzazione. Se si escludono pertanto dai 45 siti censiti i siti dismessi (10), sui 35 siti rimanenti e utilizzati per la diffusione radio e/o televisiva, 24 (69%) risultano classificati come compatibili o mediamente compatibili e **solo 11 (31%) come incompatibili o altamente incompatibili**, in alcuni casi dei quali comunque la Legge prevede specifiche condizioni di deroga.




Fig. 1 – Livello di compatibilità complessiva dei siti.

2.2 Deroghe alla delocalizzazione.

Tra le possibilità di deroghe ai divieti di localizzazione previsti dalla LR 30/2000 e dalle successive Direttive regionali vanno ricordate le seguenti:

1. in seguito alle integrazioni apportate dalla LR 4/2007 alla LR 30/2000, i ponti radio e i ripetitori montani di bassa potenza non sono soggetti ai divieti previsti dall'art.4 della LR 30/2000 (nuovo comma 2bis all'art. 4); in particolare non viene fatto riferimento a limiti di potenza per i ponti radio, mentre per i piccoli ripetitori si fa riferimento all'art. 27 della L. 112/2004 che si applica agli impianti locali di potenza inferiore ai 10 W;
2. gli impianti che ricadono nelle aree di cui al comma 1 dell'art.4 della LR 30/2000 (gli ambiti classificati come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi, la relativa fascia di rispetto, i parchi urbani, le aree per attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive, le zone A dei Parchi e delle Riserve Naturali), come meglio specificato dall'art.4 della DGR 197/2001, possono motivatamente e temporaneamente permanervi per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto del limite di esposizione per la tutela della salute; la deroga non sembra essere applicabile agli impianti collocati su edifici di cui al comma 2 dell'art.4 della LR 30/2000;
3. gli impianti collocati in siti previsti dal Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze possono permanervi, ai sensi dell'art.4 della DGR 197/2001, anche se si trovano all'interno della fascia di rispetto prevista all'art.4 comma 1 della LR 30/2000.

3 Scenario di Piano.

3.1 Nuovi siti o potenziamento dei siti esistenti.

La verifica dell'esistenza di incompatibilità territoriali ed ambientali nella localizzazione dei siti esistenti apre un ventaglio di possibili soluzioni dei problemi nella prospettiva dell'inserimento dei siti esistenti all'interno del nuovo Piano Provinciale.

I siti in corrispondenza dei quali sono stati misurati valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti per la salute previsti dal DM 381/1998 richiederanno un intervento di bonifica che dovrà essere eseguito innanzitutto con provvedimenti tecnici nei confronti degli impianti e delle potenze di trasmissione: solo nel caso di impossibilità di soluzione del problema per via tecnica si dovrà affrontare l'ipotesi di una loro delocalizzazione.

I siti composti esclusivamente da installazioni collocate su edifici in condizioni di divieto ai sensi dell'art.4 comma 2 della LR 30/2000 e che ospitano impianti non operanti in sola modalità ponte-radio, dovranno essere necessariamente delocalizzati in posizioni più idonee; per tutti gli altri siti che presentano problemi più o meno rilevanti di incompatibilità territoriale o ambientale per tutte o alcune delle proprie installazioni, l'ipotesi della delocalizzazione può essere considerata non impellente e demandata successivamente all'esito di una più approfondita indagine sulle alternative possibili.

La delocalizzazione dei siti ritenuti territorialmente o ambientalmente incompatibili e la razionalizzazione dell'intero sistema, apre dunque *tre alternative*:

- per i siti la cui incompatibilità è di tipo urbanistico, individuare nuove localizzazioni a breve distanza da quelle attuali incompatibili, in modo tale da risolvere il problema dell'incompatibilità ed insieme non modificare l'assetto di ricezione degli utenti (intensità di segnale e direzione dell'antenna di ricezione);
- individuare nuovi ambiti sostitutivi in aree compatibili;
- integrare all'interno di siti già esistenti e valutati compatibili, le installazioni localizzate in siti incompatibili, a condizione di non deteriorare le caratteristiche di sostenibilità ambientale e territoriale degli stessi (ad es. utilizzando i soli tralicci già esistenti), garantendo il rigido rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute e modificando il meno possibile l'assetto di ricezione degli utenti.

3.2 Criteri di localizzazione dei siti.

Per la individuazione dei siti da inserire nello scenario di piano, sono stati impiegati i seguenti criteri, con riferimento alla valutazione di compatibilità complessiva riportata nella tab. 11 "Quadro conoscitivo del sistema di trasmissione radio e televisiva esistente nel territorio della provincia di Piacenza" del Quadro Conoscitivo del PLERT:

- 1) Lo scenario di Piano deve prevedere in via prioritaria come siti compatibili e pertanto confermati i siti già esistenti che sono risultati complessivamente compatibili e/o mediamente compatibili, a parità di prestazioni di servizio, perseguendo l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale e territoriale dei medesimi e di garantire la massima diffusione del servizio radio e televisivo alla popolazione provinciale; i siti confermati sono pertanto: S.Anna (1), Monte Penice (2), Cascina Barbot (3), Costa Caminata (5), Monte Ciappi (7), Passo del Mercatello (10), Bellaria (12), Fontanasso (15), Monte Alfeo (16), Cà dell'Ora (19), Gli Sprani (22), La Costa (23), Roncole di Sotto (26), Cà del Duca (27), Costa di Vigoleno (29), Castello (35); a questi inoltre si aggiunge il sito di Pigazzano (25), il quale fruisce della deroga prevista per i siti nazionali;
- 2) I siti che sono attualmente utilizzati in modo esclusivo da impianti di collegamento radiotelevisivo a ripetitori (modalità ponte radio), in virtù della modifica apportata dalla LR 4/2007 alla LR 30/2000 (art. 4, comma 2bis) sono ritenuti compatibili e vengono confermati nello scenario di Piano anche se si trovano in condizioni di vincolo ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della LR 30, ma devono essere utilizzati esclusivamente dalla medesima tipologia di impianti; gli impianti di cui al presente comma ricadono nei siti di Mola (36), Piacenza via Benedettine (37), Piacenza via Raffaello Sanzio (38), Piacenza P.le Crociate (39), Piacenza via Don Carrozza (40), Cadeo (41), Ponte dell'Olio (42), Piacenza P.za Duomo (44);
- 3) Oltre ai suddetti siti compatibili e confermati, lo scenario localizzativo di piano prevede la individuazione di 4 areali dedicati a nuovi siti potenzialmente idonei a coprire l'intera fascia della pianura, e collocati nei territori dei Comuni di Castel S. Giovanni, Piacenza, Alseno e Castelvetro;
- 4) I siti identificati come utilizzati da soli impianti dismessi e da emittenti inattive all'epoca della Campagna di Monitoraggio per i quali non siano state rilasciate autorizzazioni all'emittenza ai sensi della LR 30/2000, sia che ricadano in zone

vietate che sconsigliate, vengono classificati come dismessi ed esclusi dallo scenario di Piano; i siti in questione sono quelli di Monterosso (6), Fiorenzuola via Risorgimento (11), Cà di Ferro (14), Arcello (20), Cà Nuova (30), Borgonovo (32), Pianello via Buroni (33), Santimento via Castello (34), Piacenza via Zoni (43); a questi va aggiunto il sito di M. Zuccarello (13) che pur essendo dismesso ricade in territorio consentito.

5) I siti che ospitano impianti di trasmissione installati su edifici a prevalente destinazione residenziale o su edifici ricompresi nelle categorie previste dalla LR 30/2000, art.4 comma 2, e che pertanto sono stati classificati come incompatibili o altamente incompatibili, vengono identificati come siti incompatibili da delocalizzare nello scenario di Piano e dovranno trovare ubicazione in altri siti esistenti o in eventuali nuovi siti alternativi previsti nello stesso scenario; i siti in questione sono quelli di Piacenza via Borghetto (17) solo in quanto utilizzato da impianti per l'emittenza radiofonica, e di Vigolo (31); il sito n° 17 di Piacenza Via Borghetto rimane peraltro utilizzabile per il relativo ponte radio di collegamento e viene così riclassificato come sito per ponte radio;

6) I siti che ricadono interamente negli ambiti di divieto previsti dalla LR 30/2000, art.4 comma 1, o che ricadono in ambiti vincolati dal PTCP vigente, e che sono stati classificati come siti incompatibili o altamente incompatibili, vengono identificati nello scenario di Piano come siti temporanei da delocalizzare, ai sensi dell'art.3 comma 3 della LR 30/2000 al fine di garantire l'erogazione del servizio alla popolazione, e vengono mantenuti nella loro attuale posizione per un periodo di 5 anni e comunque fino alla piena attuazione delle previsioni dei Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva; lo scenario prevede una loro successiva delocalizzazione in località già individuate o rese possibili dallo stesso scenario; i siti in questione sono costituiti da: Groppallo (8), Monte Armano (9), Piacenza – via Colombo (18), Monte Canino (21), Le Piane (24), Monte Costaccia (28); questi siti non potranno essere utilizzati per l'installazione di nuovi impianti di emittenza;

7) I siti che risultano attualmente composti da più di 1 installazione (siti complessi), e in particolare i siti di rilevanza nazionale, vengono perimetrati nella cartografia di dettaglio del Piano, allo scopo di evitare una propagazione illimitata degli impianti nel territorio circostante; i nuovi impianti potranno essere installati solo all'interno del perimetro definito nel Piano, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute e gli eventuali ulteriori vincoli presenti ai sensi di legge all'interno dell'area perimetrata; la perimetrazione viene cartografata in scala 1:5000 nelle schede contenute nell'Allegato 1 alla presente Relazione Generale del PLERT;

8) Nei siti che risultano attualmente composti da una sola installazione (siti semplici), i nuovi impianti dovranno essere collocati in via prioritaria e ove tecnicamente possibile, sull'installazione presente o comunque in un raggio massimo di 100 mt. da questa, fermo restando il rispetto dei divieti previsti dalla L.R.30/2000 e dei limiti di esposizione per la tutela della salute;

9) Le amministrazioni comunali, nell'individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, potranno assumere come misure di idoneità, nei propri strumenti di pianificazione ai sensi dell'art.A-23 della

L.R.20/2000, l'articolazione di una fascia di ambientazione all'interno della quale venga esclusa la presenza di ricettori sensibili (strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, ecc.);

10) Nell'individuazione delle aree tecnologiche all'interno degli strumenti urbanistici (POC e PSC) come previsto dalla L.R.20/2000, i Comuni interessati, dovranno prendere in considerazione la possibilità di una strategica integrazione con eventuali impianti per le telecomunicazioni (*Stazioni Radio-base e Telefoniche*) o di distribuzione dell'energia (*Elettrodotti, Gasdotti, ecc.*) al fine anche di individuare possibili opere di mitigazione complessiva e minimizzare i costi di espropriazione.

11) Accanto alla individuazione puntuale dei siti confermati, lo scenario localizzativo di piano prevede una zonazione dell'intero territorio provinciale relativa alla attitudine ad ospitare nuovi futuri impianti di emittenza radio televisiva. La zonazione è stata eseguita sulla base dei vincoli e delle tutele previste dalla Legge Regionale 30/2000, dalla pianificazione provinciale e sovraprovinciale e della normativa nazionale, suddividendo il territorio in 3 zone di diversa attitudine e così definite:

11.1) Aree di divieto alla localizzazione di nuovi siti e alla installazione di nuovi impianti, ai sensi della LR 30/2000, art. 4, del PTCP, del PAI e della normativa nazionale, comprendenti:

a) aree cartografate nella Tav. 4:

- zone di Parco classificate A e Riserve Naturali ai sensi delle LR 11/1988 e LR 6/2005, come specificato nella LR 30/2000, art. 4;
- fasce A1 e A3 di tutela fluviale (PTCP, NTA art. 14, e PAI, NA art. 29);
- zone di tutela naturalistica (PTCP, NTA art. 20);
- Zone calanchive (PTCP, NTA art. 21);
- Zone di interesse storico, archeologico e paleontologico (PTCP, NTA art. 23);
- aree soggette a dissesto idrogeologico attivo (PTCP, NTA art. 31, e PAI, NA art. 9)

b) aree non cartografate nella Tav. 4:

- aree urbanizzate e urbanizzabili a prevalente destinazione residenziale e a servizi collettivi, e relativa fascia di rispetto (LR 30/2000, art. 4);
- parchi urbani (LR 30/2000, art. 4);
- aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive (LR 30/2000, art. 4);
- edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale (LR 30/2000, art. 4);
- edifici vincolati ai sensi della normativa vigente (LR 30/2000, art. 4);
- edifici classificati di interesse storico-architettonico e monumentale (LR 30/2000, art. 4);
- edifici di pregio storico, culturale e testimoniale (LR 30/2000, art. 4);
- Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico di cui al Dlgs 42/2004, art. 10;
- aree a rischio idrogeologico molto elevato, ai sensi della L. 267/1998 e smi (PS267);
- Aree a pericolosità molto elevata – Ee (PAI, NA art. 9);

- Aree soggette a dissesto idrogeologico attivo come definite nelle perimetrazioni vigenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908.

11.2) Aree sconsigliate per la localizzazione di nuovi siti e la installazione di nuovi impianti, ai sensi del PTCP vigente, del PAI e del DLgs 42/2004, comprendenti:

a) aree cartografate nella Tav. 4:

- limite storico all'insediamento umano stabile (PTCP, NTA art. 9);
- aree boscate (PTCP, NTA art. 10);
- fascia A2 di tutela fluviale (PTCP, NTA art. 14, e PAI, NA art. 29);
- zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (PTCP, NTA art. 18);
- zone di valenza ambientale locale (PTCP, NTA art. 19);
- aree soggette a dissesto idrogeologico non attivo (PTCP, NTA art. 31, e PAI, NA art. 9);
- zone B e C dei Parchi regionali, altre aree protette e oasi (PTCP, NTA art. 37);
- aree di riequilibrio ecologico (PTCP; NTA art. 39);
- aree della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale – ZPS);

b) aree non cartografate nella Tav. 4:

- Sistema dei crinali e della collina (PTCP, NTA art. 8);
- Fascia B "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" (PTCP, NTA art 15);
- Crinali spartiacque principali e crinali minori (PTCP, NTA art. 22);
- proposte di istituzione di aree naturali protette ai sensi della LR 6/2005;
- aree tutelate per legge, ai sensi del DLgs 42/2004, art. 142;
- immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del DLgs 42/2004, art. 136;
- Aree soggette a dissesto idrogeologico non attivo come definite nelle perimetrazioni vigenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908.

11.3) Aree consentite per la localizzazione, comprendenti tutte le rimanenti.

La zonazione del territorio secondo una scala di crescente attitudine alla localizzazione di impianti di emittenza ha lo scopo di stabilire una priorità di scelta nella individuazione delle localizzazioni: i nuovi impianti andranno prioritariamente installati nei siti confermati dallo scenario localizzativo di piano e, qualora sia dimostrata l'impossibilità di una tale opzione, andrà individuata una opportuna localizzazione dapprima nelle aree consentite e in seconda istanza, solo nel caso di una dimostrata impossibilità tecnica e subordinatamente ad un opportuno studio di impatto ambientale e paesaggistico, anche nelle aree sconsigliate, rispettando comunque pienamente i vincoli della LR 30/2000 e le tutele e gli obblighi del PTCP, del PAI e del DLgs 42/2004. In nessun caso nuovi impianti potranno essere installati nelle aree di divieto.

3.3 Compatibilità paesaggistica.

La progettazione degli impianti deve in ogni caso tener conto anche della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica intesa come l'insieme delle azioni che permettono di ridurre la percezione visiva dei manufatti e comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche adeguate.

L'autorizzazione di una nuova installazione deve quindi essere subordinata alla realizzazione di uno studio che dimostri, anche tramite simulazioni fotografiche, che essa non altera sensibilmente la percezione visiva del paesaggio rispetto a più punti di vista significativi (da vicino e da lontano, individuati almeno sulla viabilità comunale). Tra i fattori da considerare vanno annoverati la conservazione delle linee di orizzonte e in particolare quelle di crinale, l'omogeneità delle dimensioni con gli elementi naturali e artificiali circostanti, l'associazione gradevole dei colori con la tavolozza naturale presente, e così via. Compatibilmente con le esigenze tecniche di gestione dei siti, le aree libere tra i manufatti presenti all'interno dei siti stessi dovranno essere attrezzate a verde, con essenze autoctone, riducendo al minimo gli spazi impermeabilizzati.

Le linee elettriche a servizio degli impianti dovranno essere localizzate lungo la viabilità di accesso e, ove possibile, interrate.

Durante la realizzazione di installazioni e impianti, le aree di cantiere dovranno essere contenute e dovrà essere attuato il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.

La viabilità di accesso al sito dovrà essere limitata e quella esistente e, limitatamente alla fase di cantiere, potrà essere ammesso un suo ampliamento fermo restando l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ogni nuova installazione ed ogni impianto di trasmissione devono essere dunque progettati mediante l'uso di tecnologie, materiali e colori adatti a ridurre l'impatto visivo e a integrarli nel contesto paesaggistico locale, ivi comprese misure di mascheramento vegetale delle strutture; le nuove installazioni inoltre devono essere concepite con soluzioni tecnologiche tali da renderle idonee alla eventuale successiva cubazione con più gestori.

3.4 Estensione del servizio di diffusione.

L'indagine descritta nel Quadro Conoscitivo mette in evidenza il soddisfacente grado di copertura del territorio provinciale da parte del servizio di diffusione radio e televisiva; rimangono tuttavia scoperti alla diffusione di alcune reti taluni tratti più interni delle valli appenniniche per coprire i quali però la configurazione localizzativa di progetto sembra idonea.

Poiché inoltre la copertura della pianura da parte di emittenti locali con ripetitori posizionati nei siti di collina richiede la disponibilità di una potenza e quindi di un investimento non trascurabile, lo scenario di piano individua 4 nuovi siti di pianura, come già riferito al par. 3.2.3, collocati in situazioni non residenziali e ad opportuna distanza anche da insediamenti abitativi isolati, a margine dei centri urbani principali e in posizione tale da coprire l'intera pianura piacentina, allo scopo di favorire l'accesso al servizio di radiodiffusione anche da parte dei piccoli soggetti locali.

I 4 siti sono stati pertanto individuati in prima approssimazione, senza essere localizzati in una posizione precisa, a margine delle aree urbane di Castel S. Giovanni, Piacenza, Alseno e Castelvetro.

I 4 siti sono destinati ad ospitare emittenti televisive e radiofoniche locali di piccola potenza e di interesse strettamente provinciale e potranno eventualmente anche ospitare i ponti radio di collegamento (in virtù della loro bassa potenza di trasmissione) che vorranno spostarsi fuori dall'area residenziale urbana.

I siti in questione dovranno essere localizzati in dettaglio nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, privilegiando aree a destinazione produttiva o a servizi tecnologici, a distanza superiore ai 300 m. dalle aree a prevalente destinazione residenziale nonché da ogni abitazione sparsa.

Oltre a questi 4 siti di pianura, occorre ricordare che in merito all'estensione del servizio di radio e tele diffusione nei territori di montagna, le modifiche apportate dalla LR 4/2007 alla LR 30/2000 (art. 4, comma 2bis) prevedono che non siano soggetti a vincoli anche gli apparati di ripetizione del segnale radio televisivo previsti dall'art. 27 della L. 112/2004, e cioè impianti esistenti dal 2004, collocati ad un'altitudine superiore ai 750 mslm e dotati di potenza inferiore ai 10 W, non a servizio del capoluogo di provincia.

3.5 Configurazione dello scenario localizzativo di Piano.

Lo scenario localizzativo di Piano è il seguente, in quanto minimizza l'impatto ambientale ottimizzando il bilancio costi-benefici. I siti localizzati nello scenario di piano vengono identificati dal nome e dal codice numerico che sono stati già definiti nell'ambito del Quadro Conoscitivo.

La caratterizzazione e classificazione dei siti dello scenario di piano è sinteticamente descritta in tab. 1, nella quale sono stati mantenuti anche i riferimenti ai siti dismessi.

Lo scenario localizzativo prevede innanzitutto 29 siti considerati compatibili, di cui:

- 5 siti di livello nazionale, previsti dai Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione analogica e digitale, utilizzabili da emittenti radiofoniche e televisive, che usufruiscono delle deroghe già descritte al precedente par. 2.2: S. Anna (sito n. 1), Tamborlani (n. 4), Cà dell'Ora (n. 19), Pigazzano (n. 25) e Castello (n. 35).
- 9 siti di livello provinciale, utilizzabili esclusivamente da ponti radio di collegamento, che usufruiscono delle deroghe già descritte al precedente par. 2.2: Piacenza via Borghetto (sito n. 17), Mola (n. 36), Piacenza via Benedettine (n. 37), Piacenza via Raffaello Sanzio (n. 38), Piacenza p.le Crociate (n. 39), Piacenza via Don Carrozza (n. 40), Cadeo (n. 41), Ponte dell'Olio (n. 42), Piacenza P.za Duomo (n. 44);
- 15 siti di livello provinciale considerati compatibili, utilizzabili da emittenti radiofoniche e televisive e da ponti radio: Monte Penice (sito n. 2), Cascina Barbot (n. 3), Costa Caminata (n. 5), Monterosso (n. 6), Monte Ciappi (n. 7), Passo del Mercatello (n. 10), Bellaria (n. 12), Fontanasso (n. 15), Monte Alfeo (n. 16), Gli Sprani (n. 22), La Costa (n. 23), Roncole di Sotto (n. 26), Cà del Duca (n. 27), Costa di Vigoleno (n. 29), Bertassi (n. 45).

Lo scenario localizzativo inoltre prevede 2 siti incompatibili da delocalizzare, in quanto classificati incompatibili con i vincoli di legge: il sito per l'emittenza radiofonica di Piacenza via Borghetto (n. 17) che viene riclassificato come sito compatibile per soli impianti di ponti radio di collegamento (vedi sopra), e il sito di Vigolo (n. 31), che potrebbe essere rilocalizzato a breve distanza purchè al di fuori dei vincoli normativi.

Lo scenario prevede poi 7 siti temporanei da delocalizzare, che in attesa della individuazione di una localizzazione alternativa e dell'ottenimento delle rispettive autorizzazioni potranno permanere nella loro localizzazione attuale al massimo per 5 anni o comunque fino alla effettiva attuazione dei Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze; dei 7 siti da delocalizzare, 6 sono di livello provinciale, sono utilizzabili dalle emittenti radiofoniche e televisive ivi già installate e sono identificati in: Groppallo (sito n. 8), Monte Armano (n. 9), Piacenza – via Colombo (n. 18), Monte Canino (n. 21), Le Piane (n. 24), Monte Costaccia (n. 28); in attesa dell'espletamento delle procedure di delocalizzazione, questi siti non potranno essere utilizzati per l'installazione di nuovi impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva, né per ponti radio di collegamento; a questi 6 va aggiunto il sito nazionale di Piacenza via Farnesiana (n. 46) previsto dal PNAF-DAB e non ancora realizzato, la cui provvisorietà e incompatibilità della localizzazione è sottoscritta anche dallo stesso Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze; gli impianti installati in questi 8 siti dovranno essere delocalizzati in via prioritaria a breve distanza dalla collocazione attuale, in area consentita dalla zonazione del Piano e nel rispetto dei limiti di esposizione, allo scopo di minimizzare l'onere per gli utenti (per l'emittenza televisiva, il ri-orientamento delle antenne di ricezione) e di garantire la diffusione del servizio; solo secondariamente potranno essere delocalizzati su installazioni esistenti e compatibili o in altra località nelle aree consentite dalla zonazione del Piano. In particolare si assume che la delocalizzazione dei siti di Piacenza – Via Colombo (n. 18) e di Piacenza – Via Farnesiana (n. 46) possa avvenire nel nuovo sito extraurbano di pianura di Piacenza (n. 48).

Lo scenario localizzativo di piano prevede poi la dismissione dei siti che, seppur censiti nel Catasto dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, sono risultati inutilizzati o dismessi nel Quadro Conoscitivo e per i quali non risultano essere state concesse autorizzazioni all'emittenza ai sensi della LR 30/2000: si tratta dei 9 siti di Monterosso (n. 6), Fiorenzuola via Risorgimento (sito n. 11), Cà di Ferro (n. 14), Arcello (20), Cà Nuova (n. 30), Borgonovo (n. 32), Pianello via Buroni (n. 33), Santimento via Castello (n. 34), Piacenza via Zoni (n. 43). In tutti questi siti gli eventuali impianti ancora esistenti dovranno essere rimossi a cura dei rispettivi proprietari o gestori, che dovranno altresì garantire il ripristino delle condizioni originali dei luoghi.

Per quanto riguarda il sito dismesso di M. Zuccarello (13), ricadendo in territorio consentito, la sua disponibilità segue i criteri localizzativi previsti per le aree consentite.

Lo scenario prevede inoltre 4 nuovi siti extraurbani di pianura, dedicati all'emittenza radiofonica locale di bassa potenza, e localizzati in aree a destinazione produttiva o tecnologica e a congrua distanza da insediamenti residenziali, nei comuni di Castel S. Giovanni (n. 47), Piacenza (n. 48), Alseno (n. 49) e Castelvetro (n. 50).

Oltre all'insieme dei siti puntuali citati, lo scenario localizzativo di Piano prevede la zonazione dell'intero territorio provinciale in 3 tipologie di zone, definite come al precedente par. 3.2:

- Aree vietate, nelle quali è vietata l'installazione di ogni tipo di nuovo impianto, sia di trasmissione che di ponte radio;
- Aree sconsigliate, nelle quali è consentita l'installazione di nuovi impianti di trasmissione solo a condizione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica di installazione nelle Aree consentite e previa estensione di un adeguato studio di impatto ambientale e paesaggistico;
- Aree consentite, nelle quali è permessa l'installazione di nuovi impianti di trasmissione.

Cod.	Denominazione	Comune	Alt	xUTM	yUTM	CTR	Liv	Emit	Inst	Acc	Paes	Tec	Clas
1	S. Anna	Bettola	757	546463	965962	179163	N	RT	1	M	P	B	NC
2	M. Penice	Bobbio	1410	525306	959412	196041	P	RT	5	B	P	P	C
3	Cascina Barbot	Bobbio	532	532068	957143	197012	P	RT	2	B	M	M	C
4	Tamborlani	Bobbio	623	534619	964779	179144	N	RT	1	B	B	M	NC
5	Costa Caminata	Coli	535	535220	961150	179143	P	RT	1	M	M	M	C
6	Monterosso	Castell'Arquato	265	569613	966838	180112	dismesso						D
7	Monte Ciappi	Cerignale	867	529507	947713	197094	P	RT	2	B	P	B	C
8	Groppallo	Farini	992	547459	949628	197124	P	RT	5	M	P	M	TZ
9	Monte Armano	Ferriere	1310	539662	936383	215034	P	RT	2	B	M	P	TZ
10	Passo del Mercatello	Ferriere	1092	535792	944499	197103	P	RT	1	B	M	M	C
11	Fiorenzuola Via Risorgimento	Fiorenzuola	80	572124	975367	180071	dismesso						D
12	Bellaria	Vernasca	343	564280	961958	180142	P	RT	1	B	P	B	C
13	M. Zuccarello	Morfasso	665	560893	958303	198023	dismesso						D
14	Cà di Ferro	Nibbiano	662	527091	976625	179054	dismesso						D
15	Fontanasso	Nibbiano	581	524297	970759	178121	P	RT	2	B	B	P	C
16	Monte Alfeo	Ottone	1210	524030	942368	196161	P	RT	5	P	P	P	C
17	Piacenza via Borghetto	Piacenza	58	564712	989428	162093	P	P	1	M	M	M	C
18	Piacenza via Colombo	Piacenza	54	556422	988355	162131	P	RT	1	M	P	B	TZ
19	Cà dell'Ora	Pianello	422	531229	975854	179051	N	RT	5	M	P	M	NC
20	Arcello	Pianello	341	535321	977943	179023	dismesso						TZ
21	Montecanino	Piozzano	410	537825	977041	179061	P	RT	3	B	P	P	TZ
22	Gli Sprani	Ponte dell'Olio	602	560720	965684	179161	P	RT	1	M	P	P	C
23	La Costa	Ponte dell'Olio	408	560993	966952	179161	P	RT	1	B	M	P	C
24	Le Piane	Rivergaro	257	547335	972650	179083	P	RT	1	B	B	B	TZ
25	Pigazzano	Travo	528	543484	972668	179072	N	RT	12	M	P	P	NC
26	Roncole di Sotto	Travo	378	540906	963163	179153	P	RT	1	B	M	B	C
27	Cà del Duca	Travo	495	541594	968456	179113	P	RT	1	M	P	B	C
28	Monte Costaccia	Vernasca	928	562416	952051	198063	P	RT	1	B	P	B	TZ
29	Costa di Vigoleno	Vernasca	427	571108	963567	180152	P	RT	3	M	P	P	C
30	Cà Nuova	Vigolzone	465	548269	969795	179124	dismesso						D
31	Vigolo	Bettola	629	549678	960705	197041	P	RT	1	B	B	B	Z
32	Borgonovo via della Chiesa	Borgonovo	111	535260	985046	161143	dismesso						D
33	Pianello via Buroni	Pianello	192	531972	977421	179051	dismesso						D
34	Santimento via Castello	Rottofreno	58	544794	992082	161111	dismesso						D
35	Castello	Travo	477	541276	962190	179153	N	RT	1	M	P	B	NC
36	Mola	Piacenza	78	551654	984924	161162	P	P	1	B	B	B	C
37	Piacenza via Benedettine	Piacenza	58	565382	989205	162093	P	P	1	B	B	B	C
38	Piacenza via R. Sanzio	Piacenza	60	554965	987446	162134	P	P	1	B	M	B	C
39	Piacenza P.le Crociate	Piacenza	49	553654	989726	162093	P	P	1	B	B	B	C
40	Piacenza via Don Carrozza	Piacenza	58	552125	989679	161122	P	P	1	B	M	B	C
41	Cadeo	Cadeo	68	565577	980618	180021	P	P	1	B	B	B	C
42	Ponte dell'Olio	Ponte dell'Olio	210	551023	969232	179122	P	P	1	B	M	B	C
43	Piacenza via Zoni	Piacenza	60	552947	988289	162134	dismesso						D
44	Piacenza P.za Duomo	Piacenza	58	555048	989035	162093	P	P	1	B	B	B	C
45	Bertassi	Ottone	915	522283	939065	196163	P	RT	2	M	B	B	C
46	Piacenza via Farnesiana	Piacenza	60	555767	987915	162134	N	RT		B			NZ
47	Zona Castel S. Giovanni	Castel S. Giovanni					P	RT		B	M	B	C
48	Zona Piacenza	Piacenza					P	RT		B	M	B	C
49	Zona Alseno	Alseno					P	RT		B	M	B	C
50	Zona Castelvetro	Castelvetro					P	RT		B	M	B	C

Tab. 1 – Caratterizzazione e classificazione dei siti nello scenario localizzativo di piano.

Legenda: Alt.= altezza slm.; xUTM,yUTM= coordinate sist. UTM falso Nord; CTR= tavola CTR 1:5000; Liv.= livello del sito (N:nazionale, P:provinciale); Inst.= n° di installazioni presenti; Acc.= accessibilità; Vis.= visibilità; Tec.= impatto tecnologico (B:buono, M:medio, P:pessimo); Clas.= classificazione del sito nello scenario localizzativo (C:compatibile, NC:nazionale compatibile, D:dismesso, TZ:temporaneo da delocalizzare, NZ: nazionale da delocalizzare, Z: incompatibile da delocalizzare)

3.6 Piani di risanamento.

Ai sensi dell'Art. 7 della LR 30/2000 e smi, gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati ed adeguati alle norme della legge; l'adeguamento è realizzato con i Piani di Risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione e/o la delocalizzazione. Per la delocalizzazione degli impianti, i gestori devono presentare al Comune, entro sei mesi dalla approvazione del PLERT, specifici Piani di Risanamento con le modalità e i tempi di intervento; i Piani di Risanamento sono approvati dal Comune sentita la Provincia e acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL; gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di Risanamento ricomprende l'autorizzazione. La delocalizzazione deve essere effettuata nei siti e nelle aree previste dal PLERT.

3.7 Misure di mitigazione.

Numerosi siti che sono stati classificati nello scenario di piano come compatibili presentano tuttavia un impatto paesaggistico e tecnologico non indifferente, non tale comunque da richiederne la delocalizzazione, ma sufficiente per prevedere opportune ed incisive misure di mitigazione.

La stima della necessità di misure di mitigazione è stata eseguita sulla base dei 3 parametri di impatto già impiegati nel corso della campagna di rilevamento descritta dal Quadro Conoscitivo nella Tabella in Appendice, e così quantificati:

1 – Accessibilità:

- *buona (B)*, se tutte le installazioni hanno un livello buono;
- *media (M)*, se tutte le installazioni hanno un livello \leq medio;
- *pessima (P)*, se tutte le installazioni hanno un livello \leq pessimo;

2 – Impatto visivo:

come per l'accessibilità;

3 – Impatto tecnologico:

include le caratteristiche di protezione e di manutenzione delle installazioni;

- *buono (B)* se tutte le installazioni hanno protezione = buona e manutenzione = buona;
- *pessimo (P)* se almeno 1 installazione del sito ha protezione assente e manutenzione = pessima;
- *medio (M)* in tutti gli altri casi.

Sulla base di questi 3 parametri di caratterizzazione locale del sito, è stato ricavato un giudizio sulla opportunità di misure di mitigazione dell'impatto visivo e tecnologico, suddiviso in 4 livelli:

0. nessuna misura prevista;
1. previste misure secondarie;
2. necessarie misure per alcuni aspetti;
3. necessarie misure per tutti gli aspetti.

I criteri di formulazione del giudizio sono i seguenti: se tutti e 3 i parametri hanno una valutazione buona, l'impatto locale è trascurabile e il sito non richiede alcuna misura di mitigazione; se la valutazione risulta pessima per la viabilità, ma buona o media per l'impatto visivo e la sicurezza, il sito richiede misure di mitigazione marginali (eventuale sistemazione del fondo stradale sul tratto di accesso, manutenzione dei drenaggi e della vegetazione, ecc.); se la valutazione risulta pessima per l'impatto visivo o per la sicurezza, devono essere previste misure consistenti di mitigazione per l'aspetto interessato (esecuzione di recinzioni, messa in sicurezza degli impianti, inserimento di schermature vegetali, interventi estetici, ecc.); se la valutazione risulta pessima per entrambi questi aspetti, occorre prevedere un insieme di incisive misure di mitigazione paesaggistiche e tecnologiche che siano in grado di rendere accettabile la convivenza con le installazioni e gli impianti.

In particolare si è considerato che i 4 nuovi siti extraurbani di pianura di cui al precedente par. 3.3, seppur collocati in situazioni non residenziali, avranno un non trascurabile impatto visivo e pertanto richiederanno almeno misure secondarie di mitigazione (soluzioni estetiche, ecc.).

L'opportunità di misure di mitigazione è stata valutata anche per i siti temporanei da delocalizzare, in quanto durante la fase di individuazione della nuova localizzazione e di ottenimento delle rispettive autorizzazioni ministeriale e comunale, le installazioni dovranno comunque adeguarsi a standard di sicurezza, di manutenzione e di visibilità necessari alla loro integrazione nel contesto ambientale e sociale.

<i>Cod.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Access.</i>	<i>Paesag.</i>	<i>Tecnol.</i>	<i>Mitig.</i>
1	S. Anna	Bettola	M	P	B	2
2	M. Penice	Bobbio	B	P	P	3
3	Cascina Barbot	Bobbio	B	M	M	1
4	Tamborlani	Bobbio	B	B	M	1
5	Costa Caminata	Coli	M	M	M	1
6	Monterosso	Castell'Arquato	dismesso			
7	Monte Ciappi	Cerignale	B	P	B	2
8	Groppallo	Farini	M	P	M	2
9	Monte Armano	Ferriere	B	M	P	2
10	Passo del Mercatello	Ferriere	B	M	M	1
11	Fiorenzuola Via Risorgimento	Fiorenzuola	dismesso			
12	Bellaria	Vernasca	B	P	B	2
13	M. Zuccarello	Morfasso	dismesso			
14	Cà di Ferro	Nibbiano	dismesso			
15	Fontanasso	Nibbiano	B	B	P	2
16	Monte Alfeo	Ottone	P	P	P	3
17	Piacenza via Borghetto	Piacenza	M	M	M	1
18	Piacenza via Colombo	Piacenza	M	P	B	2
19	Cà dell'Ora	Pianello	M	P	B	2
20	Arcello	Pianello	dismesso			
21	Montecanino	Piozzano	B	P	P	3
22	Gli Sprani	Ponte dell'Olio	M	P	P	3
23	La Costa	Ponte dell'Olio	B	M	P	2
24	Le Piane	Rivergaro	B	B	B	0
25	Pigazzano	Travo	M	P	P	3
26	Roncole di Sotto	Travo	B	M	B	1
27	Cà del Duca	Travo	M	P	B	2
28	Monte Costaccia	Vernasca	B	P	B	2
29	Costa di Vigoleno	Vernasca	M	P	P	3
30	Cà Nuova	Vigolzone	dismesso			
31	Vigolo	Bettola	B	B	B	0
32	Borgonovo via della Chiesa	Borgonovo	dismesso			
33	Pianello via Buroni	Pianello	dismesso			
34	Santimento via Castello	Rottofreno	dismesso			
35	Castello	Travo	M	P	B	2
36	Mola	Piacenza	B	B	B	0
37	Piacenza via Benedettine	Piacenza	B	B	B	0
38	Piacenza via R. Sanzio	Piacenza	B	M	B	1
39	Piacenza P.le Crociate	Piacenza	B	B	B	0
40	Piacenza via Don Carrozza	Piacenza	B	M	B	1
41	Cadeo	Cadeo	B	B	B	0
42	Ponte dell'Olio	Ponte dell'Olio	B	M	B	1
43	Piacenza via Zoni	Piacenza	dismesso			
44	Piacenza P.za Duomo	Piacenza	B	B	B	0
45	Bertassi	Ottone	M	B	B	1
46	Piacenza via Farnesiana	Piacenza	B	nuovo da delocal.		1
47	Zona Castel S. Giovanni	Castel S. Giovanni	B	nuovo		1
48	Zona Piacenza	Piacenza	B	nuovo		1
49	Zona Alseno	Alseno	B	nuovo		1
50	Zona Castelvetro	Castelvetro	B	nuovo		1

Tab. 2 – Misure di mitigazione previste.

Legenda: Access. = accessibilità; Paesagg. = impatto visivo-paesaggistico; Tecnol. = sicurezza e manutenzione; B = buono; M = medio; P = pessimo
Mitigaz. = necessità di misure di mitigazione; 0 = nessuna misura prevista; 1 = previste misure secondarie; 2 = necessarie misure per alcuni aspetti; 3 = necessarie misure per tutti gli aspetti.

4 Elaborati cartografici.

4.1 Tav. 4: Scenario localizzativo di Piano.

La Tav. 4 in scala 1:50.000 (in 2 fogli: foglio Nord e Sud) fornisce la localizzazione e la caratterizzazione dei siti previsti dallo Scenario di Piano, nonché una zonazione dell'intero territorio provinciale in relazione alla sua attitudine ad ospitare nuovi impianti per l'emittenza.

La zonazione del territorio provinciale prevede 3 tipi di aree:

- Aree di divieto per la localizzazione di nuovi siti, installazioni e impianti, ai sensi della L.R. 30/2000 e del PTCP e del PAI;
- Aree sconsigliate per la localizzazione di nuovi siti, installazioni e impianti, ai sensi del PTCP, del PAI e del D.Lgs. 42/2004;
- Aree consentite alla localizzazione di nuovi siti, installazioni e impianti, e cioè tutte le rimanenti.

Nelle **aree di divieto** sono ricomprese in cartografia:

- zona A del Parco Fluviale Regionale dello Stirone e Riserva Naturale Geologica del Piacenziano;
- fasce A1 e A3 di tutela fluviale (PTCP, NTA art. 14);
- zone di tutela naturalistica (PTCP, NTA art. 20);
- calanchi (PTCP, NTA art. 21);
- aree archeologiche (PTCP, NTA art. 23);
- aree soggette a dissesto idrogeologico attivo (PTCP, NTA art. 31, e PAI, NTA art. 9).

Nelle **aree sconsigliate** sono ricomprese in cartografia:

- limite storico all'insediamento umano stabile (PTCP, NTA art. 9)
- aree boscate (PTCP, NTA art. 10);
- fascia A2 di tutela fluviale (PTCP, NTA art. 14);
- zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (PTCP, NTA art. 18);
- zone di valenza ambientale locale (PTCP, NTA art. 19);
- aree soggette a dissesto idrogeologico non attivo (PTCP, NTA art. 31 e PAI, NTA art. 9);
- Parchi e Oasi (PTCP, NTA art. 37);
- aree di riequilibrio ecologico (PTCP; NTA art. 39);
- aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);

Nelle **aree consentite** sono ricomprese:

- tutte le aree non comprese nelle precedenti.

Le categorie cartografate sono relative ai soli vincoli riportati ai paragrafi 3.2.11, commi 1.a e 2.a di questa stessa relazione, mentre non sono riportate le aree determinate dai fattori di cui al par. 3.2.11, commi 1b e 2b.

La Tabella "Denominazione e tipologia dei siti di Piano" di Tavola 4 contiene le principali caratteristiche topografiche dei siti (Comune, altitudine, coordinate, n°

tavole CTR 1:5000), il livello del sito (Nazionale, Provinciale), la tipologia delle emittenti (radio, televisive, ponti radio), la classe di compatibilità del sito; nella tabella sono stati poi inseriti i tre parametri che sintetizzano le caratteristiche locali di accessibilità, impatto visivo e impatto tecnologico (sicurezza, manutenzione) dei siti, come definiti nel precedente par. 3.5.

La Tav. 4 è completata da un inserto cartografico in scala approssimativa 1:300.000, in cui è raffigurato graficamente il livello del giudizio di necessità di misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico e tecnologico descritto nel precedente par. 3.